



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.59 Reg./27 Prop. Del. NELLA SEDUTA DELL'8/06/2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 46 Reg./20 Prop. Del. NELLA SEDUTA DELL'11/05/2021
N. 78 Reg./36 Prop. Del. e N. 79 Reg./39 Prop Del. NELLA SEDUTA DEL 29/06/2021
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 PROP./73 REG. IN DATA 21.10.2024
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 PROP./74 REG. DEL 18/12/2025

Art. 1

Oggetto del regolamento e presupposti impositivi

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni in coerenza con le direttive e definizioni emanate e emanande dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), come disposto dal comma 527, art.1, della Legge n°205, del 27 dicembre 2017.

Art. 2

Gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in accordo a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Comunale per la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune provvede al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione, mediante affidamento ad un gestore unico, di seguito denominato Gestore del servizio.

Art. 3

Istituzione del tributo

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è previsto il tributo TARI, sulla base dell'art.1, comma 639, della Legge n°147 del 27 dicembre 2013 e del comma 780, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019.

Art. 4

Servizi integrativi non soggetti a tributo

1. Eventuali servizi integrativi, svolti dal Gestore del servizio in aggiunta a quanto previsto dalle modalità operative di cui al Regolamento sopra citato, o dedicati alla gestione dei rifiuti speciali non ricompresi nei rifiuti urbani, non comportano alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

Art. 5

Determinazione del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano

finanziario degli interventi relativi al servizio presentato al Comune per le relative approvazioni dal gestore del servizio.

2. La tariffa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio. E' data separata evidenza di eventuali costi così come indicato nella deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 dell' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

Art. 6 Tariffa di riferimento

1. Il Gestore del servizio, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il piano per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

2. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione del tributo.

Art. 7 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale, caratterizzate da un'omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. al comma 658 dell'art.1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione, al livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così com'è previsto dal comma 682 dell'art.1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

Art. 8 Disposizione sugli imballaggi

1. La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza tiene conto dell'accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione.

Art. 9
Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, il Gestore del servizio predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 10
Relazione al piano finanziario

1. Il piano finanziario, ai sensi dell'art. 8 del DPR del 27 aprile 1999 n. 158, e ai sensi dell'art.18 dell'allegato A della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019, emanata dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Art. 11
Tributo ambientale

1. Contestualmente alla tariffa è applicato il tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 12
Comunicazioni

1. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata.
2. Ogni anno il Gestore del servizio comunica i dati relativi alle componenti di costo della tariffa come previsto dalla normativa vigente.

Art. 13
Deliberazione delle tariffe

1. Entro il 31 dicembre, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo, il Comune delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.

2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Art. 14 **Categorie di utenza**

1. Al fine dell'applicazione della tariffa le utenze sono suddivise in due categorie:
 - Categoria utenze domestiche
 - Categoria utenze non domestiche o attività
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano, tra le altre le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni.

Art. 15 **Soggetti, presupposto del tributo ed esclusioni**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile. In mancanza di tale requisito i locali sono considerati sfitti e mai utilizzati e rientrano nelle riduzioni tariffarie previste al successivo articolo 25.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali anche pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette al tributo:
 - a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, servizi in genere, magazzini e depositi dei prodotti finiti.
 - b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non ricompresi in quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano i rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

6. Allo scopo di individuare i locali esclusi dalla tariffa secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, i contribuenti presentano al Comune di Bergamo apposita dichiarazione, indicando le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali e comunque non ricompresi nei rifiuti urbani. Nella stessa dichiarazione è richiesta la descrizione dei rifiuti speciali – e comunque non ricompresi nei rifiuti urbani - derivanti dall'attività esercitata.

7. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:

a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse; 5

b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

c. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli stessi immobili (art 817 del Codice Civile).

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 16 Superficie utile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art.1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadro.

3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).

4. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali coperti, tutti i vani che compongono l'immobile.

5. Non sono soggette alla tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, per esempio perché inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione. Come a titolo esemplificativo:

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

b) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

c) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Art. 17 **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il Comune, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Per i locali adibiti a civile abitazione la tariffa è commisurata a due (2) componenti.

Art. 18 **Persone occupanti i locali delle utenze domestiche**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Salvo che per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell'anno, tale numero è rilevato al 1° giorno di ogni mese sulla base dei registri anagrafici.

2. Con analoga cadenza il Comune aggiorna qualsiasi variazione relativa a nascite, decessi, cambi di residenza o domicilio.

3. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche di ufficio o diversa autocertificazione da parte del contribuente.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Art. 19

Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Ka e Kb di cui all'allegata Tabella 1.

2. Per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro definito all'art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall'"Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente", secondo quanto indicato all'art. 5 della stessa, si applicano i coefficienti Ka della Tabella 1.

Art. 20

Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche

1. La classificazione dei locali e delle aree avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal DPR 27/04/99 n. 158, in relazione alla loro destinazione d'uso e potenzialità di produzione dei rifiuti.

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche nel caso in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività presentino differenti destinazioni d'uso (esempio: vendita, esposizione, deposito, magazzino, laboratori, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

5. Ogni variazione di attività influente sull'assegnazione alle classi di utenza successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando, entro 90 giorni e comunque non oltre il termine indicato all'art 1, comma 685, L. 147/2013, apposita dichiarazione. Il Comune aggiorna con cadenza mensile le informazioni afferenti l'applicazione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

6. Le porzioni di immobile destinate all'accoglienza di ospiti in qualità di struttura ricettiva (es: Bed and breakfast), così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, sono equiparate nella determinazione della tariffa alle strutture alberghiere (categoria 7 e 8 – Tabella 2)

Art. 21
**Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile
della tariffa per le utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in base al precedente articolo n. 20, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. I locali e le aree con più di una destinazione d'uso vengono inclusi in un'unica classe di attività, con riferimento alla presuntiva quantità annua dei rifiuti prodotti espressa in kg/metro quadro.
3. Ai sensi dell'articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte variabile delle utenze non domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Kc e Kd di cui all'allegata Tabella 2.
4. Per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro definito all'art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente", secondo quanto indicato all'art. 5 della stessa, si applicano i coefficienti Kc della Tabella 2.

Art. 22
Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo.
2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore non comporta esonero o riduzione della tariffa.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23
Utenze non stabilmente attive

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, come pure per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte fissa ed una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte variabile.
2. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciato ovvero a quello previsto dal precedente articolo 18 per le famiglie dei non residenti.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo articolo 24.

Art. 24

Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, quali banchi di vendita per fiere, mostre, esposizioni e attività promozionali, si applica la tariffa giornaliera, con esclusione delle occupazioni temporanee per le quali è previsto il versamento del canone disposto dal comma 837, dell'art.1 della legge n°160 del 27 dicembre 2019.
2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell'atto autorizzativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale.
5. La tariffa giornaliera è maggiorata di un importo percentuale pari al 100 % (cento per cento).
6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori a 182 giorni nell'anno solare di riferimento, anche se non continuativi.
7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico la tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività e gli importi sono calcolati in base alla superficie effettivamente occupata. Il tributo è applicato nei riguardi del soggetto organizzatore.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al pagamento dell'eventuale relativo canone di occupazione ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
9. La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto su conto corrente postale appositamente istituito dal Comune, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo rilasciata dal Comune. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del tributo.
10. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
11. Per l'eventuale recupero del tributo, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
12. Per quanto non previsto ai commi precedenti (1 -10), si applicano le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 25 **Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari composti da un unico soggetto di età pari o maggiore a sessanta (60) anni la tariffa è ridotta d'ufficio del trenta (30) per cento sia sulla parte fissa che sulla parte variabile con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell'anno la tariffa è dovuta con un importo pari alla sola quota canone ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti.
3. la tariffa è ridotta del cinquanta (50) per cento sia per la quota fissa che per la quota variabile per:
 - i luoghi di culto;
 - i locali e le aree ad uso scolastico occupati da Stato, Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Comune di Bergamo, nonché da altri soggetti privati, per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche, se di superficie complessiva per ogni sede inferiore a mq 3.000.

Art. 26

Riduzione delle tariffe sui rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero.¹

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, con dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Alle utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di parte dei rifiuti urbani prodotti è concessa una riduzione della componente variabile della tariffa determinata in base al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati a recupero e la quantità di rifiuti producibili in base alla categoria tariffaria di appartenenza - individuata mediante i coefficienti (Kd) definiti dal Comune - ed alla superficie assoggettabile alla tassa rifiuti.²

La parte dei rifiuti conferiti al recupero deve essere individuata come il totale di specifiche frazioni così come definite dall'allegato L quater alla Parte IV - C del DL 152/2006.

Alle utenze non domestiche di cui al presente comma, che hanno scelto di avvalersi del servizio pubblico, la riduzione applicata alla quota variabile del tributo è determinata come segue:

¹ Art. 238, comma 10, del DL 152/2006 e s.m.i.

² Articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.

- a) 15% riduzione quota variabile, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 30% riduzione quota variabile, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- c) 40% riduzione quota variabile, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
- d) 60% riduzione quota variabile, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La riduzione del 100% della quota variabile è prevista alle condizioni indicate al comma 2 del presente articolo.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd utilizzato per il calcolo della tariffa di riferimento all'intera superficie imponibile secondo la seguente formula:

$$\% \text{ recupero} = (\text{Kg rifiuti a recupero}) / (\text{kd assegnato} * \text{superficie assoggettata}).$$

5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 26, comma 2 e 4, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC o tramite i canali informatici predisposti dall'ente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, od entro la scadenza prevista dalla legge, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) indicando la frazione di rifiuto che sarà totalmente avviata al recupero, la durata del periodo (per la facoltà di cui al comma 2, non inferiore a due anni), per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 e 4, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per l'intera quantità dei propri rifiuti prodotti.

8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco anche parziale dal servizio pubblico.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa o la sua riduzione è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC o tramite i canali informatici predisposti dall'ente, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.

10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune - fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si

riferiscono, il periodo durante il quale hanno avuto luogo le operazioni di recupero e le certificazioni attestanti suddette operazioni.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione sugli importi dovuti per la quota variabile di tariffe a valere sugli anni successivi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, ovvero quando non si dimostri il recupero anche parziale dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 26 bis Agevolazioni di contrasto allo spreco alimentare

Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, hanno diritto a una riduzione tariffaria della parte variabile della TARI proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

L'agevolazione si applica solo nei casi in cui l'operatore del settore alimentare presenta la comunicazione ai sensi dell'art. 16, 1° comma, della legge 166/2016 con indicazione anche delle quantità dei prodotti conferiti.

Nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui all'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 166/2016, l'operatore del settore alimentare deve inoltre, presentare documentazione rilasciata dal soggetto beneficiario, con indicazione della qualità, quantità e peso dei beni ricevuti, degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni cessione, con l'impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopi di lucro.

La riduzione tariffaria della parte variabile per le categorie delle utenze non domestiche n° 7, 22, 23, 25, 26 e 27 si quantifica in un importo pari all' 80% del costo medio annuo del trattamento della frazione organica dei rifiuti desunto dall'ultimo piano economico finanziario approvato e proporzionato alla quantità dei beni alimentari conferiti.

Al fine dell'applicazione della riduzione il contribuente deve presentare istanza, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione sopra indicata.

La riduzione non può superare il 20% della parte variabile relativa alle categorie delle utenze non domestiche n° 7, 22, 23, 25, 26 e 27 e sarà applicata l'anno successivo sulla base dei dati a consuntivo dell'anno precedente.

Art. 27
Agevolazioni per la raccolta differenziata

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione, e dei rifiuti di imballaggi

2. In applicazione del comma 658 della Legge n°147 del 27 dicembre 2013 e come meglio specificato dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:

- smaltimento dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione che siano indifferenziati
- smaltimento dei materiali differenziati raccolti
- tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati,

sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione smaltiti in discarica, sarà computato dal Comune a riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del secondo esercizio successivo.

4. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 3, anche il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione della TARI del secondo esercizio successivo.

Art. 28
Agevolazioni alle utenze domestiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la tariffa.

Art. 29
Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n°248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n°31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 30

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

Agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate, il Comune applica condizioni tariffarie agevolate per l'accesso alla fornitura del servizio, sulla base delle disposizioni conseguenti all'applicazione del comma 2 dell'art. 57 bis, del Decreto legge 26/10/2019, n. 124.

Art. 31

Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti passivi presentano al Comune denuncia unica dei locali e delle aree, entro 90 giorni e comunque non oltre quanto indicato al comma 685 dell'art. 1 della Legge 147/2013 dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli, predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli interessati.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
4. Il soggetto obbligato è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di cui al comma 1 ogni variazione intervenuta nell'occupazione di locali ed aree, relativamente alle superfici e alle destinazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa.
5. Per le utenze domestiche non residenti, la variazione del numero degli occupanti l'abitazione intervenuta durante l'anno, deve essere comunicata al Comune entro lo stesso termine di cui al comma 1. Per le utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare non deve essere dichiarata in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell'art.18. Rimane fermo l'obbligo di dichiarazione in caso di nuova occupazione o di definitivo abbandono dei locali entro i termini di cui al comma 1.
6. Per le utenze domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente Regolamento un numero medio di occupanti pari a due (2) unità;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - i dati catastali dell'immobile.
7. Per le utenze non domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:
 - l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
 - i dati catastali dell'immobile.
8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
9. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

10. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al Comune non appena intervenuta e comunque entro la scadenza di cui al comma 1 dal suo verificarsi.

11. La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'inizio, la variazione o la cessazione dell'uso dei locali ed aree viene denunciata, salvo per quanto concerne la variazione del numero degli occupanti l'abitazione che segue quanto regolato nel precedente articolo 18.

Art. 32 **Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino al primo giorno del mese successivo alla data in cui la cessazione viene denunciata.

Art. 33 **Richieste di variazione dei parametri**

1. E' facoltà degli utenti richiedere in ogni momento al Comune, una revisione dei parametri utilizzati per la definizione dell'ammontare del tributo. A tale scopo, il Comune, mette a disposizione un apposito modulo cui allegare tutta la documentazione a supporto delle motivazioni adottate per la richiesta revisione.

2. Il Comune è tenuto a rispondere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente.

3. La presentazione di eventuali richieste di revisione dei parametri utilizzati per la definizione dell'ammontare della tariffa non dà luogo ad alcuna sospensione o dilazione degli obblighi di pagamento in essere.

Art. 34 **Compensazioni**

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti nell'anno successivo senza aggravio di interessi.

2. Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma 1, si procederà al rimborso delle somme indebitamente corrisposte secondo le disposizioni di cui all'art. 39.

Art. 35 **Riscossione del tributo**

1. Il tributo è riscosso dal Comune, nel rispetto del presente Regolamento.
 2. Il tributo è calcolato sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica. Il versamento è effettuato in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell'art. 1 della Legge 147, del 27 dicembre 2013.
 3. Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro (4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, settembre, novembre dell'anno per il quale il tributo è dovuto e gennaio dell'anno successivo.
 4. Al contribuente che effettui il pagamento sulla scorta di quanto indicato nell'invito di pagamento anche di una sola rata, il documento di cui al comma precedente si considera correttamente recapitato.
- Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze l'importo complessivo delle somme indicate nell'invito di pagamento inviato in posta semplice, è notificato, anche a mezzo A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo all'anno per il quale il tributo o la dichiarazione avrebbero dovuto essere effettuati, richiesta/sollecito al pagamento, con indicazione delle somme da versare entro un numero prefissato di giorni dalla ricezione.
5. E' consentito il pagamento in unica soluzione secondo quanto indicato nelle norme di legge e comunque non oltre la scadenza della prima rata di versamento.
 6. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che in corso d'anno il contribuente ha omesso in tutto o in parte il pagamento delle somme dovute, il Comune provvede al recupero del tributo nei modi di legge con aggravio di sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 36 e 37.

Art.36 **Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- Con esclusione degli atti di cui al comma 2 dell'art.6 bis della legge n°212 del 27/7/2000, gli avvisi di accertamento sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo sulla base di quanto stabilito dal medesimo art. 6 bis.
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
 3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:
 - (a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - (b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

(c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 giorni.

4. Il contribuente nel caso ritenga motivatamente che l'avviso di accertamento debba essere rettificato, può richiedere il riesame della propria posizione anche in sede di autotutela.

5. A richiesta del contribuente o d'ufficio in sede di verifica il Comune, provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa.

6. Per tutte le violazioni elencate all'art. 38 trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso di cui dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le sanzioni sono ridotte secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.

7. Ai fini del potenziamento dell'attività del servizio Tributi e Catasto sono erogati compensi incentivanti al personale addetto alla gestione delle entrate. La Giunta Comunale determina l'ammontare del fondo e i criteri per l'erogazione, ai sensi del comma 1091, dell'art.1 della Legge n° 145 del 30 dicembre 2018.

Art. 37 **Motivazione degli atti**

1. L'attività di accertamento del Comune è improntata ai principi di collaborazione e buona fede sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dalla Carta dei Diritti del Contribuente.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli stessi provvedimenti devono altresì contenere l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito in sede di autotutela.

3. In calce agli atti impositivi deve essere data chiara indicazione delle modalità per proporre ricorso, nonché dei termini per il pagamento delle somme richieste.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2719 del codice civile.

Art. 38 **Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata o infedele risposta a questionario inviato per richiedere dati e notizie, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Secondo quanto sancito dall'art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all'azione di controllo del Comune e quando non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.

7. Sulle somme non corrisposte, il Comune applica gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6 del Regolamento delle entrate.

Art. 39 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Al soggetto richiedente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 6 del regolamento delle Entrate con decorrenza dalla data dell'avvenuto versamento.

Art. 40 Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112, e successive modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo in base alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 41 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 41 bis Norma transitoria per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, le scadenze di pagamento di cui all'articolo 35, comma 3, sono stabilite alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022

2. Per l'anno 2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd da utilizzare sono determinati nell'annuale provvedimento di approvazione delle singole misure tariffarie ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 42
Disposizioni finali

1. Per quanto ivi non disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti nonché a tutte le disposizioni riguardanti l'applicazione dei tributi comunali.

Appendice ed allegati al regolamento

1 - Determinazione della tariffa di riferimento

Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158. Si terrà inoltre conto delle direttive e definizioni emanate e emanande dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA), come disposto dal comma 527, art.1, della Legge n°205, del 27 dicembre 2017.

La definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti sono applicati in attuazione del combinato disposto delle deliberazioni 443 e 444 del 31 ottobre 2019 emanate dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA) e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.

6 - Calcolo tariffa binomia

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile secondo quanto indicato al precedente art. 5.

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$$

Sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica si applicano i criteri indicati agli articoli 19 e 21, per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro definito all'art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente", secondo quanto indicato all'art. 5 della stessa.

7 - Parte fissa

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'allegato A, della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 emanata dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

8 - Parte variabile

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagine sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici. Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata. Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dal Gestore in accordo con il Comune in misura proporzionale alle quantità di rifiuti urbani comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La parte variabile coprirà i costi sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, dell'allegato A, della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 emanata dall' "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA).

9 - Tariffa utenza domestica

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto

specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1°

gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre successivo della registrazione dell'avvenuto evento.

Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto Gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il numero di due (2).

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \times Sr \times Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / \sum N(n) \times Kb(n)$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

10 - Tariffa per le utenze non domestiche o attività

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Qapf \times Sr (ap) \times Kc(ap)$$

dove $T_{fnd}(ap, Sr)$ è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr ; Q_{apf} è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e KC il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd}(ap, Sr) = Cu \times Sr \times Kd(ap)$$

Dove con $TV_{nd}(ap, Sr)$ è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr , con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con $Kd(ap)$ il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m². (Vedi tabella di appendice)

Tabella 1 - Coefficienti tariffa utenze domestiche

Numero componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6 e oltre	1,30	3,40

Tabella 2 - Coefficienti tariffa utenze non domestiche

	Tipologia attività	Kc Coefficiente potenziale produzione	Kd produzione in kg/m2anno per attribuzione parte variabile tariffa
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari, parcheggi ed aree scoperte	0,19	1,55
6	Esposizioni autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorazione	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,07	8,78
12	Auditorium, sale convegno ed istituti non scolastici	0,90	8,50
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, tabaccaio, farmacia	1,11	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti	0,83	6,81
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,29	10,54
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	1,03	8,48
19	Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	1,25	10,25
20	Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,05	8,20
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,96	32,44
23	Mense, amburgherie, birrerie	3,96	32,44
24	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	4,00	42,00
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	1,56	22,45
29	Banchi di mercato di generi alimentari	6,92	56,78
30	Discoteche, night club, sala giochi	1,04	8,56

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e presupposti impositivi	pag.	1
Art. 2 - Gestione dei rifiuti urbani	pag.	1
Art. 3 - Istituzione del tributo	pag.	1
Art. 4 - Servizi integrativi non soggetti a tributo	pag.	1
Art. 5 - Determinazione del tributo	pag.	1
Art. 6 - Tariffa di riferimento	pag.	2
Art. 7 - Articolazione della tariffa	pag.	2
Art. 8 - Disposizione sugli imballaggi	pag.	2
Art. 9 - Piano finanziario	pag.	3
Art. 10 - Relazione al piano finanziario	pag.	3
Art. 11 - Tributo ambientale	pag.	3
Art. 12 - Comunicazioni	pag.	3
Art. 13 - Deliberazione delle tariffe	pag.	3
Art. 14 - Categorie di utenza	pag.	4
Art. 15 - Soggetti, presupposto del tributo ed esclusioni	pag.	4
Art. 16 - Superficie utile	pag.	5
Art. 17 - Soggetti passivi	pag.	6
Art. 18 - Persone occupanti i locali delle utenze domestiche	pag.	6
Art. 19 - Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	pag.	7
Art. 20 - Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche	pag.	7
Art. 21 - Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche	pag.	8
Art. 22 - Servizio attivo	pag.	8
Art. 23 - Utenze non stabilmente attive	pag.	8
Art. 24 - Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera	pag.	9
Art. 25 - Riduzioni tariffarie	pag.	10
Art. 26 - Riduzione delle tariffe sui rifiuti urbani delle utenze non domestiche avviati al recupero	pag.	10
Art. 26 bis - Agevolazioni di contrasto allo spreco alimentare	pag.	10
Art. 26 ter - Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	pag.	11
Art. 26 quater - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta.	pag.	11
Art. 27 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	pag.	12
Art. 28 - Agevolazioni alle utenze domestiche	pag.	13
Art. 29 - Scuole statali	pag.	13
Art. 30 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	pag.	14
Art. 31 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione	pag.	14
Art. 32 - Obbligazione tributaria	pag.	15
Art. 33 - Richieste di variazione dei parametri	pag.	15
Art. 34 - Compensazioni	pag.	15
Art. 35 - Riscossione del tributo	pag.	16
Art. 36 - Accertamento	pag.	16
Art. 37 - Motivazione degli atti	pag.	17

Art. 38 - Sanzioni e interessi	pag.	17
Art. 39 – Rimborsi	pag.	18
Art. 40 - Riscossione coattiva	pag.	18
Art. 41 – Contenzioso	pag.	18
Art. 41bis - Norma transitoria per l'anno 2021	pag.	18
Art. 42 - Disposizioni finali	pag.	19
Appendice ed allegati al regolamento	pag.	20